

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 30 NOVEMBRE 1950

(78^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPA

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione)

« Fissazione di un nuovo termine per l'esecuzione del piano regolatore di Modena » (N. 1352)
(Approvato dalla Camera dei deputati):

MARTINI, <i>relatore</i>	Pag. 806
VOCOLI	307, 808
BUIZZA	807
FERRARI	807, 808
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	808

« Modifica della disposizione dell'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, concernente i provvedimenti in materia di tasse di circolazione » (N. 1377):

FERRARI	808, 809
LODATO	809
RICCI MOSÈ, <i>relatore</i>	809
BATTISTA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	810

(Seguito della discussione e approvazione)

« Modifiche alla tariffa per le prestazioni pro-

fessionali dei geometri approvata con la legge 2 marzo 1949, n. 144 » (N. 1081):

PRESIDENTE	Pag. 805
TISSI	804
FRANZA	804
MARTINI	804
TROIANO, <i>relatore</i>	804, 805
BUIZZA	804, 805, 806
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	805, 806
BORROMEO	805, 806

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Cappa, Cappellini, Ceschi, Corbellini, Ferrari, Focaccia, Franza, Genco, Lopardi, Mancini, Martini, Mastino, Panetti, Priolo, Raja, Ricci Mosè, Romano Domenico, Sanmartino, Tissi, Tommasini, Toselli, Troiano, Voccoli.

Intervengono l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, e l'onorevole Battista, Sottosegretario di Stato per i trasporti.

Assiste altresì, a norma dell'articolo 25 del Regolamento, il senatore Lodato.

GENCO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alla tariffa per le prestazioni professionali dei geometri approvata con la legge 2 marzo 1949, n. 144 » (N. 1081).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla tariffa per le prestazioni pro-

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 78ª RIUNIONE (30 novembre 1950)

fessionali dei geometri approvata con la legge 2 marzo 1949, n. 144 ».

Nessun altro avendo chiesto di parlare, oltre agli oratori intervenuti nella precedente riunione, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo quindi all'esame e all'approvazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, sono apportate le modificazioni seguenti:

« La vacanza di cui all'articolo 31 è fissata in lire 170 all'ora per il geometra e lire 100 all'ora per gli aiutanti di concetto.

« La vacanza di cui all'articolo 32 è fissata in lire 320 all'ora per il geometra e in lire 200 all'ora per gli aiutanti di concetto.

« Le aliquote di maggiorazione di cui al primo comma dell'articolo 33 sono fissate in lire 170 per il geometra e lire 100 per gli aiutanti, quelle del secondo comma dello stesso articolo in lire 200 per il geometra e lire 150 per gli aiutanti.

« L'aliquota per le opere d'importo fino a lire 10 milioni prevista per la categoria I, lettera D, della tabella H è fissata in lire 4,10 ».

TISSI. Faccio presente alla Commissione che in ordine a questo disegno di legge è stata avanzata da parte dei geometri richiesta affinché la legge abbia effetto retroattivo dal 1° gennaio 1950. Poichè la legge che regola gli onorari degli ingegneri ha avuto appunto effetto retroattivo, non vedo perchè questo beneficio non dovrebbe essere esteso anche ai geometri, in modo da non usare il sistema dei due pesi e delle due misure. Mi permetterei pertanto di proporre un emendamento in questo senso: al 1° comma dell'articolo 1, dopo le parole « sono apportate », aggiungere le altre « con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1950 per le parcelle non ancora liquidate ».

FRANZA. Io dichiaro di non essere d'accordo col collega Tissi in ordine a questo emendamento, in quanto l'effetto retroattivo verrebbe ad incidere su un rapporto già concluso tra chi ha dato incarico al geometra e il geometra stesso.

Comunque, se uno sbaglio è stato fatto in altra occasione, non è questo un buon motivo per ripeterlo ancora, oggi. Quello che è stato convenuto tra le parti non può essere sconvolto *ope legis*, per cui questo emendamento verrebbe a ledere l'interesse già precostituito delle parti.

MARTINI. Non mi sembra che una decorrenza dal 1° gennaio 1950 per le parcelle non ancora liquidate verrebbe ad incidere eccessivamente sui costi.

TROIANO, *relatore*. Io ritengo che non sia neanche nell'interesse degli stessi geometri apportare al disegno di legge una modifica nel senso prospettato dal senatore Tissi.

BUIZZA. Voglio ricordare alla Commissione che lo scorso anno abbiamo approvato le tariffe professionali per ingegneri ed architetti, con la legge 2 marzo 1949, n. 143, pubblicata nel supplemento della *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile, n. 90. Quella legge stabilisce che le nuove tariffe entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 1949 e danno, quindi, una decorrenza retroattiva. Credo perciò che, per analogia al disposto di quella legge, si possa fare altrettanto anche a proposito dei geometri nel presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione l'emendamento del senatore Tissi, del seguente tenore: aggiungere dopo le parole « sono apportate », le altre « con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1950 per le parcelle non ancora liquidate ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo ora in votazione l'articolo 1, di cui è già stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello della grazia e giustizia, saranno determinati gli onorari relativi alle prestazioni professionali di competenza dei geometri concernenti la costruzione di case di tipo popolare che fruiscono di contributi statali.

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 78^a RIUNIONE (30 novembre 1950)

Tale determinazione sarà effettuata in base al criterio che la misura degli onorari predetti sia inferiore a quella stabilita dalla legge 2 marzo 1949, n. 144, modificata a termini dell'articolo 1 della presente legge.

TROIANO, *relatore*. Mi permetto di presentare a questo articolo un emendamento sostitutivo dell'intero testo governativo. Ne do lettura: «Gli onorari relativi alle prestazioni professionali di competenza dei geometri, concernenti la costruzione di case di tipo popolare che fruiscono di contributi statali, saranno computati in base alla legge 2 marzo 1949, n. 144, modificata a termine dell'articolo 1 della presente legge, con detrazione del 25 per cento».

Mi riservo di presentare successivamente un altro emendamento, aggiuntivo all'articolo 2.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Accetto l'emendamento.

BUIZZA. Ritengo di dover avanzare la proposta di sopprimere l'intero articolo 2, perchè non ha ragione di esistere nel disegno di legge, così come esso si presenta.

Le tariffe che noi abbiamo approvato lo scorso anno con le leggi n. 143 e n. 144, tanto per gli ingegneri che per i geometri, non contemplavano questa disposizione; non solo, ma per conferire la citata riduzione del 25 per cento per i tecnici che prestano la loro opera alle case popolari, è stato emanato il decreto ministeriale del 18 giugno 1949, il quale si riferisce alla liquidazione degli onorari spettanti a quei tecnici.

Pertanto ritengo che non ci sia bisogno del disposto dell'articolo 2 di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. A me sembra che sia opportuno apportare l'emendamento, perchè l'articolo 9 del regio decreto 8 febbraio 1923 delegava al Ministro dell'industria la facoltà di emanare un decreto relativamente alle tariffe professionali dei soli ingegneri.

TROIANO, *relatore*. Se noi ci riportiamo al disegno di legge sulle tariffe professionali per gli ingegneri, dobbiamo ricordare che si arrivò in quell'occasione al punto di stabilire una delega al Presidente per quello che riguardava le parcelle degli ingegneri per le costruzioni sussidiate dallo Stato, in quanto non si sapeva preventivamente in quale misura si

dovesse fare la detrazione. Per questo si delegò tale compito al Governo. Ora che è stata stabilita una detrazione del 25 per cento per gli ingegneri, è logico che si debba fare lo stesso per i geometri, anche perchè, in termini di lavoro, i primi possono trovarsi in collaborazione con i secondi ed è giusto quindi che la detrazione venga fatta sia per gli uni che per gli altri nella stessa misura.

BORROMEO. Anzitutto sono, d'accordo con altri colleghi, per la soppressione, in caso che rimanga l'articolo 2, dell'ultimo periodo.

Per quanto riguarda invece proprio il contenuto dell'articolo, se è vero che per gli ingegneri c'è una norma precedente tuttora in vigore per cui è stabilito che le riduzioni debbono essere regolate con decreto ministeriale, poichè per i geometri non c'è alcun precedente in questo senso, è opportuno che in questo disegno di legge sia disciplinata anche per essi la riduzione.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo all'articolo 2 proposto dal relatore ed accettato dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

C'è ora un emendamento aggiuntivo, proposto, sempre, dal relatore, del seguente tenore: aggiungere il seguente secondo comma: «Restano comunque ferme le disposizioni del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, che approva il regolamento per la professione del geometra, e quelle del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, che detta le norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei sapere dal relatore per quale motivo ha presentato questo nuovo emendamento, e non ha mantenuto invece la sua adesione all'altro emendamento aggiuntivo concordato, suggerito dal Ministero di grazia e giustizia, che diceva: «Restano comunque ferme le disposizioni concernenti l'oggetto e i limiti dell'attività professionale dei geometri, di cui all'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, in relazione all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229».

TROIANO, *relatore*. Ho proposto il mio nuovo comma aggiuntivo per lasciare intatta

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 78^a RIUNIONE (30 novembre 1950)

la continuità delle disposizioni di questa legge. È noto a tutti che esiste un contrasto tra ingegneri e geometri, che si accusano a vicenda di invadere il campo riservato agli altri. Naturalmente, siccome esiste una legge che stabilisce la delimitazione dei rispettivi compiti, è bene riportarsi ad essa interamente, anziché ad un solo articolo, cosa che potrebbe ingenerare confusione.

BUIZZA. Ecco perchè avevo proposto la soppressione dell'articolo 2! Io non ho mai visto una legge che conferma una legge precedente.

CAMANGI. *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* In sostanza la questione è nata dal fatto seguente: che l'associazione degli ingegneri si è preoccupata che con questo articolo, nel quale si parla di lavori per la costruzione di case di tipo popolare, a proposito dei geometri si potesse addirittura creare equivoco sulla competenza rispettiva, propria e di questi ultimi, competenza che, a mio avviso, essendo regolata da altre leggi, non può essere messa in dubbio dall'articolo già approvato.

Per quanto superfluo, potremmo per maggior chiarezza dire che restano sempre ferme le rispettive competenze, così come disponeva il testo concordato del comma aggiuntivo suggerito dal Ministero di grazia e giustizia, che invece ora il relatore ha voluto modificare presentando un nuovo testo. Senonchè io faccio riflettere la Commissione su questo fatto: avendo approvato poco fa il testo dell'articolo 2, il quale dice: « Gli onorari relativi alle prestazioni professionali di competenza dei geometri concernenti la costruzione di case di tipo popolare, ecc. ecc. », mi pare che il dubbio sulla competenza non sussista più e che si possa fare quindi a meno anche del comma aggiuntivo. Infatti rimane pacifico che è nei limiti delle rispettive competenze, stabilite dalle leggi sull'ordinamento delle professioni, che si applica la menzionata riduzione del 25 per cento.

BORROMEO. Chiedo in modo formale la soppressione del secondo comma dell'articolo 2, che, oltre ad essere superfluo — e sarebbe già una male —, potrebbe risultare anche dannoso. Quando una legge non modifica nulla, non è il caso di andare a richiamare delle leggi pre-

cedenti che disciplinano una attività per dire che « restano ferme ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Accetto la proposta di soppressione del senatore Borromeo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione la proposta di soppressione del 2° comma dell'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo allora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: « Fissazione di un nuovo termine per l'esecuzione del piano regolatore di Modena » (N. 1352) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Fissazione di un nuovo termine per l'esecuzione del piano regolatore di Modena ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, senatore Martini.

MARTINI, *relatore.* Onorevoli senatori, col decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1964, convertito nella legge 4 giugno 1934, n. 1084, fu approvato il particolareggiato piano edilizio e di risanamento della parte centrale della città di Modena, comprendente la zona lungo la via Emilia fra le vie Ruini, Taglio e San Michele, da ritenersi, per ogni conseguente effetto, piano particolareggiato esecutivo, e fu fissato il termine di tre anni, dalla pubblicazione del decreto, per l'esecuzione delle opere, salvo proroga e con le modalità previste dall'articolo 14 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Ai sensi dell'articolo 6 dello stesso decreto veniva concessa la esenzione venticinquennale dalla imposta e dalla sovraimposta comunale e provinciale sui fabbricati e sulle costruzioni di che in appresso, sempre che fossero eseguite entro il termine di 8 anni dalla pubblicazione del decreto.

Le costruzioni esentate erano: a) costruzione di edifici sull'area risultante dalle demolizioni previste dal piano e dalla suddivisione dell'area

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 78ª RIUNIONE (30 novembre 1950)

stessa in due distinti piazzali; b) sopraelevazione degli edifici con le fronti sui piazzali risultanti in seguito alle demolizioni; c) fabbricati radicalmente trasformati e ricostruiti in massima parte.

Con successivo decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1816, convertito nella legge 10 gennaio 1939, n. 409, furono approvate, allo stesso piano regolatore, delle varianti e furono estese alle stesse varianti tutte le disposizioni del piano originario di cui alla legge sopracitata ed assegnato per la loro attuazione il termine di anni 5 dalla data di pubblicazione del decreto, confermando la esenzione venticinquennale di cui al precedente decreto a tutte le costruzioni e sopraelevazioni fatte entro il perimetro del piano regolatore stesso.

Con decreto legge 26 ottobre 1940, n. 1675, fu deliberato che le costruzioni edilizie disciplinate dalle succitate leggi avrebbero potuto fruire della esenzione venticinquennale anche se ultimate dopo il 20 gennaio 1942, ma purchè lo fossero entro il 20 gennaio 1946, ferma restando, in tal caso, la esenzione stessa a partire dal 21 gennaio 1942.

Una ulteriore proroga, fino al 31 ottobre 1949, fu concessa con decreto legislativo del 30 gennaio 1948, n. 172, ferma sempre restando la decorrenza per fruire della esenzione venticinquennale dal 21 gennaio 1942.

Date le disposizioni limitative della attività edilizia durante il tempo della guerra e le difficoltà finanziarie derivanti dall'aumento eccezionale del costo dei materiali da costruzione e della mano d'opera, le opere previste dal piano regolatore stesso non poterono essere ultimate nel tempo previsto. Per queste ragioni il Sindaco di Modena, con domanda dell'aprile 1949, chiese una ulteriore proroga al 31 ottobre 1954.

La giusta richiesta del Sindaco trova però una limitazione nella legge urbanistica del 17 agosto 1942, n. 1150, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 16 ottobre 1942, la quale, all'articolo 42, stabilisce che « il termine assegnato per l'attuazione dei piani regolatori approvati prima della legge stessa resta limitato a 10 anni dalla data stessa nel caso in cui esso venga a scadere oltre il detto periodo ».

E, poichè la legge urbanistica entrava in vigore col 31 ottobre 1942, l'esenzione venticin-

quennale dalla imposta e sovraimposta provinciale e comunale sui fabbricati non può essere estesa oltre il 31 ottobre 1952, ferma restando la decorrenza dell'esenzione dal 21 gennaio 1942, così come appunto stabilisce il presente disegno di legge che propongo di approvare senza modificazioni.

VOCCOLI. A proposito di questo disegno di legge debbo far presente che l'articolo 3 della legge 2 luglio 1949 concede l'esenzione venticinquennale a tutte le case di abitazione la cui costruzione sia iniziata entro il 21 dicembre 1953 ed ultimata entro il biennio successivo. Questa disposizione è quindi più favorevole di quella prevista dall'attuale disegno di legge, che dovrà, secondo me, essere integrato col seguente comma: « Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più favorevoli di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408 ».

È un emendamento formale questo che presento.

BUIZZA. Mi pare che questo emendamento sia inutile, anzi che addirittura non si possa inserire, perchè l'esecuzione del piano regolatore non prevede solo la costruzione di nuove case, ma tante altre opere per le quali si impiegano dei materiali sui quali grava l'imposta generale sull'entrata ed altre imposte.

Per quello che attiene alle case non c'è ragione di occuparsene, perchè vi provvede la legge apposita; ma per le altre opere previste per l'esecuzione del piano regolatore è necessaria la legge urbanistica che ne stabilisca il termine.

FERRARI. Io sono del parere del collega Voccoli. È vero che vi sono delle costruzioni che non sono contemplate da questa legge; ma per le case bisogna che il richiamo sia fatto, perchè la legge non dia luogo ad interpretazioni diverse da quella che deve avere. Sarà forse una spiegazione, un qualcosa messo *ad abundantiam*, ma è bene che ci sia. Insisto quindi perchè l'emendamento proposto dal collega Voccoli sia inserito in questo articolo unico.

BUIZZA. Io non sono un giurista, ma dico che tutte le volte che facciamo una legge non dobbiamo confermare le precedenti. Il piano regolatore non contempla la costruzione di case; tutt'al più contemplerà la demolizione o l'arretramento di qualche casa che invade la

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 78ª RIUNIONE (30 novembre 1950)

sede stradale, ma in genere contempla la costruzione di strade, di fognature, di acquedotti e stabilisce quali sono i contorni delle aree sulle quali si può fabbricare.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Bisogna premettere che il disegno di legge che stiamo esaminando riguarda l'assegnazione di un nuovo termine per l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovraimposte sui fabbricati per il piano regolatore della parte centrale di Modena; ed in questo senso mi riservo di proporre la modificazione del titolo proposto, il quale non è esatto in quanto che tutti i disegni di legge — e l'ultimo è stato quello del 1940, poi ripetuto nel 1948 — portano sempre questa dicitura: « Proroga del termine per l'esenzione venticinquennale ».

Ora, il riferimento alla legge n. 408 non ha motivo di essere, e la questione è nata già in occasione dell'approvazione di altre proroghe di questo genere. Si è concluso sempre — e recentemente proprio l'altro giorno alla Camera dei deputati — nel senso che sia inutile, superfluo e forse anche dannoso — come tutte le cose superflue in genere — quel chiarimento che chiederebbe il senatore Voccoli. È pacifico che la legge n. 408 opera per conto suo nei limiti in essa stabiliti, e non c'è motivo di richiamarla qui in modo assoluto, in quanto ciò potrebbe far nascere dei dubbi. Evidentemente, siccome quella legge non è espressamente nè modificata nè abrogata, seguita ad operare per suo conto, com'è naturale. Per questo caso specifico può anche darsi che il 90 per cento dei fabbricati a cui si riferisce questo disegno di legge ricada nelle disposizioni della legge n. 408, ed è logico che ad essi saranno applicate le disposizioni più favorevoli di tale legge. Ci saranno invece dei fabbricati che non ricadranno in essa, ed ecco quindi farsi evidente la ragione prima di questo disegno di legge.

Pregherei pertanto la Commissione di voler respingere la proposta di emendamento aggiuntivo del senatore Voccoli, in analogia a quanto è stato fatto in moltissime altre occasioni, e di modificare il titolo.

VOCOLI. Insisto nel mio emendamento, e ne dirò le ragioni. Nell'articolo unico del disegno di legge si parla delle costruzioni edilizie nell'ambito del piano regolatore particolareg-

giato edilizio e di risanamento della parte centrale della città di Modena. Quindi quell'accento che il Sottosegretario vorrebbe escludere, in realtà c'è, in quanto si parla specificamente delle costruzioni edilizie. Orbene, quale difficoltà c'è ad aggiungere l'inciso che ho proposto io? Credo che ciò che abbonda non porta difetto, mentre, non inserendo l'emendamento da me proposto, allora può nascere il dubbio che in virtù di questa legge, che è pubblicata posteriormente a quella del 1949, non debba più essere applicato il criterio della legge precedente.

FERRARI. Faccio rilevare alla Commissione che lo stesso relatore è rimasto in dubbio su questa interpretazione: da ciò è facile inferire che ancor più resteranno in dubbio coloro che dovranno applicare la legge.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Faccio proposta formale di rinvio per esaminare più attentamente il disegno di legge in discussione.

FERRARI. Concordo con la proposta dell'onorevole Sottosegretario, tanto più che questo disegno di legge verrà seguito da qualche altro, per cui sarà bene chiarire in modo definitivo la questione.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, resta inteso che il presente disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta. (*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Lodato: « Modifica della disposizione dell'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, concernente i provvedimenti in materia di tasse di circolazione » (N. 1377).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Lodato: « Modifica della disposizione dell'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, concernente provvedimenti in materia di tasse di circolazione ».

FERRARI. Io intendo semplicemente, in via pregiudiziale, chiedere il rinvio di questo disegno di legge ad una prossima riunione, perchè si abbia il tempo di esaminarlo più profondamente. Questo disegno di legge riveste

una gravità eccezionale, in quanto va riferito non solo ad un precedente disegno di legge di iniziativa dello stesso collega Lodato, ma anche alla legge del 1949 che, a nostro avviso, va modificata in altro modo.

LODATO. Come è noto alla Commissione, io ebbi altra volta a presentare un disegno di legge per la modifica dell'articolo 11, primo comma, della legge 17 gennaio 1949, n. 6; disegno di legge che interessava il Ministero dei trasporti, il Ministero dell'interno e il Ministero delle finanze, perchè non solo importava tasse sulla circolazione, ma riguardava anche il trasporto con automezzi di persone e cose.

In base alla legge attuale il Prefetto ha facoltà di concedere i permessi ogni cinque giorni per il trasporto promiscuo su autocarri destinati al trasporto di cose e persone; e naturalmente, per regolare completamente questo trasporto promiscuo di cose e di persone, ho presentato questo nuovo disegno di legge, che è più completo sotto tutti gli aspetti, mentre ho ritirato quello da me precedentemente presentato che ebbe già ad essere discusso in questa Commissione.

Gli inconvenienti che si sono verificati per la disposizione dell'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, sono i seguenti: i permessi venivano dati dal Prefetto ogni cinque giorni e i datori di lavoro, ai quali occorreva chiedere questi permessi, avevano sedi distanti spesso diversi chilometri dal capoluogo della provincia, per cui non si trovavano in condizione di chiedere ogni cinque giorni questi permessi e si verificava quindi il fatto che, non potendolo fare, per continuare il lavoro con gli automezzi, viaggiavano in contravvenzione alla legge. Alcune volte quegli autocarri venivano fermati, onde si fermava contemporaneamente il lavoro ed il processo produttivo della zona. Inconvenienti di questo genere sono spesso segnalati a me da tutte le parti d'Italia. Ecco perchè ho presentato questo progetto di legge e chiedo alla Commissione la sua approvazione.

RICCI MOSÈ, *relatore*. Effettivamente il disegno di legge che viene oggi presentato alla Commissione è completamente diverso da quello proposto in un primo tempo dal senatore Lodato e questa sostituzione è stata fatta

appunto in seguito alla discussione avvenuta nella Commissione, perchè era necessario che la proposta Lodato fosse presentata alle tre Amministrazioni, quella dei trasporti, quella delle finanze e quella dell'interno.

Il disegno di legge non porta, collega Ferrari, grandi modifiche, ma suggerisce di seguire la via della domanda al Prefetto per ottenere l'autorizzazione per i trasporti promiscui, e contiene una disposizione di ordine finanziario per il pagamento allo Stato di una tassa determinata.

Certo una legge è necessaria, perchè molte volte noi assistiamo, specie nel Mezzogiorno d'Italia, ad interruzioni di lavoro, in quanto non viene in alcun modo facilitato il trasporto degli operai dal posto di residenza o dal centro di raccolta al luogo ove si svolge il lavoro.

Queste brevi argomentazioni fanno balzare evidente la necessità dell'approvazione del disegno di legge sottoposto al nostro esame.

FERRARI. Ripeto ancora una volta che desidero esaminare il disegno di legge più a fondo e fare le mie considerazioni con calma e ponderatezza.

Una considerazione, che mi viene immediata e spontanea ora, è questa: che il presente disegno di legge, che nella primitiva proposta fatta dal collega Lodato era una specie di abrogazione di un articolo della legge del gennaio 1949, richiama invece ora quella legge o meglio riconosce la validità e la ragione di quella legge.

Ha detto il collega Lodato che questo disegno di legge è venuto fuori da intese con altri Ministeri ed in particolare col Ministero dell'interno, tanto è vero che qui si richiama sempre il Prefetto. Ebbene, perchè questo ?

LODATO. Ma era così anche prima ! Solo che, mentre allora il Prefetto poteva concedere permessi per una durata non superiore a cinque giorni, secondo questo disegno di legge sarebbe autorizzato a darli per un anno, come per tutti gli altri permessi.

FERRARI. D'accordo, ma prima era permesso trasportare persone soltanto pagando una determinata tassa al Ministero delle finanze, e si aveva per di più anche il riconoscimento da parte dell'Ispettorato della possibilità del trasporto, in quanto condizioni deter-

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 78ª RIUNIONE (30 novembre 1950)

minate di garanzia e di sicurezza del mezzo per cui si richiedeva il permesso lo permetterebbero.

La legge venne poi modificata per iniziativa evidente del Ministero dell'interno, per ragioni di carattere politico, per ragioni di « ordine pubblico » come si suol dire, imponendo delle limitazioni. Orbene sono proprio queste limitazioni che noi vorremmo togliere. Per questa ragione, che ho esposto molto succintamente, chiedo che sia rinviato l'esame di questo disegno di legge in modo che si possa riflettere meglio sull'argomento ed eventualmente pro-

porre qualche modifica. In caso che questa mia richiesta non venisse accolta, sarei costretto invece a chiedere che il disegno di legge venga rinviato all'Assemblea.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Non mi oppongo alla richiesta di rinvio.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, resta inteso che l'esame di questo disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

La riunione termina alle ore 11,05.